

**VERBALE DI ACCORDO  
TRA L'AZIENDA USL DI BOLOGNA E LE OO.SS.  
DELLA DIRIGENZA DELL'AREA MEDICA VETERINARIA  
SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE DERIVANTE DA PROVENTI  
DELLA ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ANNO 2012 E ALL'ANNO 2013**

**Premessa**

Richiamato

- l'art. 57 comma 2, lett. i) del CCNL 8 giugno 2000 nella parte in cui prevede la costituzione di un fondo di perequazione da destinare ai dirigenti medici e veterinari appartenenti alle discipline/aree/UU.OO. che abbiano una limitata possibilità di esercizio di attività libero professionale intramuraria, discipline individuate in sede di contrattazione integrativa;
- l'art.5 lettera e) del Decreto Presidente Consiglio Ministri 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale";
- l'art.29 dell'atto aziendale di regolamentazione della attività libero professionale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 27 in data 15 marzo 2007 e ratificato con deliberazione di Giunta Regionale n.752 del 29 maggio 2007;

Dato atto che il fondo di cui al precedente capoverso viene determinato accantonando una quota pari al 5% delle tariffe delle prestazioni effettuate in libera professione intramuraria, al netto delle quote a favore dell'Azienda a copertura dei costi per l'esercizio della suddetta attività;

Visti i precedenti accordi tra Azienda ed OO.SS. delle aree della Dirigenza, sottoscritti in data 24/10/2005 , 18/06/2008, 12/01/2011, 11/04/2012, 18/04/2012 e 15/05/2013 con i quali è stato concordato:

- ⇒ di costituire un unico fondo di perequazione per i dirigenti medici, veterinari e sanitari appartenenti a discipline (individuate tra le UU.OO.) rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 57 del CCNL/2000 surrichiamato;
- ⇒ di definire, attraverso l'accordo tra le parti gli aventi diritto e le modalità di ripartizione del fondo;

Dato atto che l'importo del fondo di perequazione costituito come sopra indicato e relativo all'anno 2012 è pari ad € 588.952,00;

Dato altresì atto che l'importo del fondo di perequazione costituito come sopra indicato e relativo all'anno 2013 è pari ad € 560.957,00;

Precisato che risulta un importo residuo derivante dalla liquidazione del fondo di perequazione dell'area medica accantonato per l'anno 2011 per un ammontare complessivo pari ad € 61.032,00;

Dato atto che si propone di congelare l'intero importo dei residui ad azioni volte allo svolgimento ottimale dell'attività libero professionale intramuraria, quali l'adeguamento delle procedure di accesso all'ALP in linea con le vigenti disposizioni normative in materia e adeguamenti strutturali per locali da destinare all'esercizio di LP;

Dato atto della conferma del suddetto principio perseguito negli anni pregressi per la distribuzione del fondo di perequazione;

Valutato opportuno mantenere, per gli anni 2012 e 2013 la suddivisione del fondo aziendale, in base al numero di professionisti appartenenti alle categorie suddette, stabilendo le seguenti percentuali di suddivisione:

Dirigenza Medica e Veterinaria      88% (anno 2012 € 518.278,00 – anno 2013 € 493.642,00)

Dirigenza Sanitaria non Medica 12% (anno 2012 € 70.674,00 – anno 2013 € 67.315,00)

Considerata l'opportunità di rinviare a successive e diverse determinazioni in merito alla costituzione dei suddetti fondi, a partire dall'anno 2014;

Atteso che l'ammontare disponibile del fondo di perequazione, per la Dirigenza Medica e Veterinaria, calcolato con le modalità su indicate, risulta:

➤ **anno 2012 pari ad € 518.278,00**

➤ **anno 2013 pari ad € 493.642,00**

Considerato che, come stabilito dal richiamato art. 57 comma 2, lett. i) del CCNL 8 giugno 2000, il beneficio economico da attribuire ai destinatari del fondo, non può essere superiore a quello medio percepito dai dirigenti che hanno espletato l'attività libero professionale nell'anno di riferimento e che quest'ultimo, relativamente all'anno 2012 è pari a € 20.870,00 e relativamente all'anno 2013 è pari a € 18.762,00;

Dato atto che, le parti convengono di fissare la quota pari a €. 5.000,00 di proventi ALPI o assimilati, quale "limite massimo" oltre al quale non si ha diritto a percepire i benefici economici di cui alla presente Intesa;

Dato atto che saranno esclusi dai benefici in argomento i dirigenti che hanno percepito compensi annui uguali o superiori al limite sopraindicato, mentre i dirigenti che hanno percepito compensi inferiori allo stesso limite, riceveranno a titolo di perequazione la differenza tra il valore annuo già percepito e la quota sopra richiamata;

Convenuto tra le parti di individuare quali proventi "assimilabili", quindi concorrenti, ai fini della valutazione del limite individuale per l'accesso al fondo in oggetto e per determinare la misura effettiva da liquidare a ciascun partecipante:

- *ALP ambulatoriale e di ricovero;*
- *attività aggiuntiva richiesta dall'Azienda ad integrazione dell'attività istituzionale;*
- *partecipazione ai proventi aziendali per attività professionali richieste da terzi;*
- *attività di consulenza*
- *attività di certificazione medico legale per conto dell'INAIL;*

Ritenuto quindi di fissare i criteri per la individuazione delle categorie nel modo seguente:

- *categoria 1 AREA NON\_CLINICA*

1. il personale che non può esercitare LP per esclusioni previste da disposizioni di legge, di cui Dlgs n. 81/2008;
2. il personale medico che afferisce a discipline caratterizzate da attività esclusivamente dirette alla collettività;

*categoria 2 AREA CLINICA*

4. il personale medico appartenente a discipline caratterizzate da set organizzativi che di per sè limitano l'esercizio dell'ALPI;

Dato atto che le unità e / o le discipline appartenenti alla categoria 1 vengono individuate nell'allegato **N.1** quale parte integrante e sostanziale al presente accordo, attribuendo ai professionisti aventi diritto una quota doppia;

Dato atto che le unità e / o le discipline appartenenti alla categoria 2 vengono individuate nell'allegato **N. 2** quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, attribuendo ai professionisti aventi diritto una quota singola;

Precisato inoltre che le quote da riconoscere ai dirigenti aventi diritto, sono altresì rapportate alla presenza in maniera proporzionale ai mesi di servizio nell'anno 2012 e nell'anno 2013; il dipendente avrà diritto a percepire la quota in proporzione solamente se la presenza in servizio è superiore a mesi uno per anno;

Considerato che a fronte dei compensi attribuiti, i dirigenti dovranno rendere orari aggiuntivi valorizzati € 60,00/ora e che gli stessi dovranno essere accantonati alla data del 31/03/2014, corrispondendo in caso negativo, quote sino alla concorrenza delle ore disponibili;

## LE PARTI CONCORDANO

- di ripartire secondo i criteri illustrati in premessa il fondo di perequazione della Dirigenza Medica e Veterinaria in materia di libera professione relativo all'anno 2012, che ammonta ad € 518.278,00;
- di ripartire secondo i criteri illustrati in premessa il fondo di perequazione della Dirigenza Medica e Veterinaria in materia di libera professione relativo all'anno 2013, che ammonta ad € 493.642,00;
- di congelare l'importo dei residui già in essere pari ad € 61.032,00, informando preventivamente e rendicontando alle OOSS le azioni i progetti volti allo svolgimento ottimale dell'attività libero professionale intramuraria, ovvero all'adeguamento delle procedure di accesso all'ALP in linea con le vigenti disposizioni normative in materia e all'adeguamento strutturale di locali da destinare a LP;
- Di definire i criteri in premessa enunciati e qui integralmente richiamati;
- Di impegnarsi a rivedere l'accordo per l'anno 2014, da concludersi entro il 31/12/2014, definendo:
  - nuovi criteri di costituzione e distribuzione dei fondi prevedendo fondi separati per le due distinte aree dirigenziali
  - ridefinizione delle discipline
  - conseguente modifica dell'atto aziendale

L'Azienda precisa che la presente Intesa sarà perfezionata con la sottoscrizione da parte delle OOSS della dirigenza SPTA in merito alla ripartizione percentuale del fondo di perequazione, in premessa indicato;

Letto, approvato e sottoscritto  
Bologna, 24 settembre 2014

**Azienda USL di BOLOGNA**  
FIRMATO

**OO.SS. DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA**

AAROI EMAC	VEDI NOTA A VERBALE
ANAAO ASSOMED	FIRMATO
ANPO ASCOTI FIALS MEDICI	FIRMATO
CIMO	VEDI NOTA A VERBALE
FASSID	VEDI NOTA A VERBALE
FEDERAZIONE CISL MEDICI	VEDI NOTA A VERBALE
FESMED	FIRMATO
FP CGIL Medici	FIRMATO
FVM	FIRMATO
UIL MEDICI	NOTA A VERBALE

**Nota a verbale** da allegare al VERBALE DI ACCORDO tra l'Azienda USL di Bologna e le OOSS della dirigenza medica e veterinaria del 24 settembre 2014 sui "Criteri di ripartizione del fondo di perequazione derivanti dai proventi della attività libero professionale relativo all'anno 2012 e all'anno 2013".

Le sottoscritte OOSS della Dirigenza medica e veterinaria, pur rilevando una maggiore disponibilità aziendale a "perfezionare" il regolamento aziendale sulla gestione del fondo di perequazione dell'attività libero professionale dei dirigenti medici in intramoenia, ritengono di integrare il verbale di accordo fra le parti con le seguenti note che riportano le considerazioni già espresse verbalmente in sede di trattante sindacale sulla sua effettiva "applicabilità".

La normativa vigente (\*) demanda alla contrattazione aziendale esclusivamente l'individuazione dei criteri per il riconoscimento di quelle Discipline che determinano, secondo le differenti organizzazioni aziendali, una limitata possibilità nell'attività libero professionale di quei professionisti che hanno optato, in quell'anno di riferimento, per l'esclusività di rapporto (intramoenia) compensando tale "limitazione" mediante la costituzione di un fondo (di perequazione) non inferiore al 5% di tutta l'attività libera professionale aziendale intramoenia.

La proposta di "regolamento aziendale" supera il CCNL introducendo ulteriori criteri, in particolare:

- Prevede la destinazione del fondo secondo un criterio misto di appartenenza a determinate **Discipline** o a **Strutture aziendali**.
- Non differenzia la "limitata possibilità di esercizio" **ALPI** da coloro che per scelta personale non esercitano la libera professione, individuando la condizione di assenza di reddito da attività libero professionale come conseguenza dell'esistenza di una limitazione all'esercizio dell'ALP;
- Subordina l'erogazione della parte di fondo spettante alla restituzione di una **quota oraria** anche a posteriori, trasformando retroattivamente tale fondo in una "**simil-alp**" valorizzata a **60:00€/ora** ed escludendo i dirigenti che, pur con limitata possibilità di esercizio dell'ALPI, non posseggano le quote orarie da restituire (da sottolineare che l'Azienda non definisce per tale "orario aggiuntivo" l'attività).

Ancora:

- Il fondo viene distribuito anche ai **dirigenti sanitari STPA (nella quota del 12% del totale del fondo)** non ottemperando a quanto previsto dal D.P.C.M. 27.03.2000, che prevede la costituzione di due fondi distinti per ogni categoria dirigenziale (sono due categorie diverse con CCNL separati !!!)
- Prevede, **congelandoli**, la finalizzazione dei residui dei fondi degli anni precedenti a "*progetti volti allo svolgimento ottimale*" dell'ALPI "*ovvero all'adeguamento delle procedure di accesso all'ALP*": l'Azienda ha già una **quota parte ad hoc per tali scopi**, i residui dovrebbero invece essere ridistribuiti o destinati alla "Formazione".

Per ultimo non si può non sottolineare che fra tanti criteri non è stata presa in considerazione la proposta di fissarne uno che tengano conto del totale dei compensi percepiti annualmente e di chi esercita attività professionale in diversa sede.

Pertanto, per quanto sopra sinteticamente riportato, le sottoscritte OOSS della dirigenza medica si rendono disponibili a rivedere l'accordo aziendale coerente con il disposto contrattuale, finalizzato anche alla necessaria modifica dell'Atto aziendale, e introducendo un automatismo di corresponsione del fondo onde evitare che sia erogato con anni di latenza.

Fed. CISL MEDICI




AAOROI-EMAC



FASSID



CIMO



UIL MEDICI



(\*) D.P.C.M. 27.03.2000; Delibere Giunta Regionale n. 54 del 28/01/2002 e n. 200 del 18/02/2008, richiamando e ricalcando espressamente le disposizioni del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del 08/06/2000, in particolare il CCNL dispone negli artt.: "**art.54:** le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali del presente contratto. "**art.57:** un'ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera G) comunque **non inferiore al 5%** della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie - individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che esercitano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale"

## **ALLEGATO N.1**

### **Discipline ed UU.OO. con alta limitazione all'esercizio dell'ALP di cui alla CATEGORIA n. 1 dell'accordo**

- a) dirigenti medici afferenti agli uffici che svolgono attività di vigilanza di cui al Dlgs n. 81/2008 – attuazione art.1 legge 123 del 2007 in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro – art. 13 punto 5;
- b) dirigenti medici appartenenti alle direzioni aziendali ed allo staff di direzione aziendale.
- c) dirigenti medici appartenenti alle discipline di Igiene, Medicina e Sicurezza del Lavoro, Veterinaria ed Igiene degli alimenti, presenti nelle diverse articolazioni territoriali del Dipartimento di Sanità pubblica.
- d) dirigenti medici appartenenti alle discipline igienico-organizzative afferenti ai dipartimenti ospedalieri e territoriali.

## **ALLEGATO N. 2**

### **Discipline ed UU.OO. con limitazione all'esercizio dell'ALP di cui alla CATEGORIA n. 2 dell'accordo**

- e) Discipline e UU.OO. di medicina e chirurgia d'urgenza/PS;
- f) Discipline di farmacologia e tossicologia clinica presenti nei Dipartimenti Ospedalieri e nei Distretti territoriali (ovvero Dirigenti Medici della disciplina di Farmacologia), SERT;
- g) Discipline di pediatria del territorio.